

Protocollo d'intesa
tra

Co.Re.Com. Lombardia

e

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.
Centro di Produzione di Milano

per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, ai sensi della L. 14 aprile 1975 n. 103.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (di seguito "Co.Re.Com."), con sede in Milano, via Fabio Filzi, n. 22 - C.F. 80053570158, rappresentato dalla Presidente, avvocatessa Marianna SALA

e

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito "RAI"), con sede in Roma, viale Mazzini, n. 14 - C.F. e P. IVA 06382641006, rappresentata da Enrico MOTTA, in qualità di Direttore del Centro di Produzione di Milano

(di seguito anche "le Parti"),

premesso che

- RAI, in qualità di società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta a riservare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. 14 aprile 1975 n. 103 "*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*", apposite trasmissioni, a diffusione sia nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma, per l'esercizio del diritto di accesso alla programmazione radiotelevisiva pubblica;
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in Lombardia, RAI si avvale del Centro di Produzione di Milano (di seguito "CPTV RAI di Milano");
- in ottemperanza alla L. 14 aprile 1975 n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare domanda al Co.Re.Com. per partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e dunque svolgere attività di comunicazione attraverso tali trasmissioni autogestite;
- il Co.Re.Com. Lombardia, ai sensi della propria deliberazione 9 settembre 2011 n. 34 "*Accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)*" e successive modificazioni, riceve e gestisce, nei confronti della suddetta concessionaria, le richieste degli aventi diritto che intendano avvalersi degli spazi di trasmissione messi a disposizione da Rai;

- il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati:
- gruppi di rilevante interesse sociale e/o culturale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti e associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali;

concordano su quanto di seguito riportato.

Articolo 1

Valore della premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2

Diritto ai programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione, da parte dei soggetti richiamati in premessa, alla programmazione televisiva e/o radiofonica realizzata, nel rispetto del presente Protocollo d'intesa, in completa autonomia (autoproduzione) oppure in collaborazione con il CPTV RAI di Milano, attraverso interventi della durata minima di tre minuti e massima di cinque, comprensivi della sigla iniziale.

Dette trasmissioni possono essere realizzate dall'avente diritto con esclusivi mezzi propri e/o con la consulenza e con il supporto tecnico offerti a titolo gratuito dal CPTV RAI di Milano, in base a un piano di produzione preventivamente concordato tra le Parti con sufficiente anticipo rispetto alla messa in onda.

La domanda per usufruire degli spazi dell'accesso regionale deve essere indirizzata al Co.Re.Com e a quest'ultimo pervenire entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre nel corso del quale è prevista la messa in onda.

In relazione a tale trimestre, RAI riserva alle trasmissioni dell'accesso uno spazio di palinsesto, sia radiofonico sia televisivo, meglio precisato dal successivo art. 4 del presente Protocollo, all'interno del quale si impegna a mettere in onda ciascun contributo più volte, se consentito dal calendario e dai tempi di lavorazione, e in ogni caso almeno una, previo nulla osta delle competenti Direzioni aziendali e salvo sospensione dovuta a consultazioni elettorali.

Le Parti convengono che, per esigenze legate al palinsesto e al calendario, il numero massimo di accedenti che possono essere ammessi su base trimestrale è di cinquantacinque per quanto riguarda l'accesso televisivo e di quarantaquattro per quello radiofonico.

Articolo 3 **Contenuto dei programmi per l'accesso**

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

- 1) indirizzi *e-mail* e siti *web* che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
- 2) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- 3) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
- 4) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti *web* e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- 5) *partner* e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla denominazione del soggetto avente diritto;
- 6) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il servizio pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per altre persone e altri soggetti. Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti sono pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 4
Spazi televisivi e radiofonici
messi a disposizione da RAI

Per i programmi dell'accesso, RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE il sabato dalle ore 07:30 alle ore 08:00;
- RAI RADIOUNO, in modulazione di frequenza, il sabato dalle ore 23:35 alle ore 23:55.

Articolo 5
Attività svolte dal Co.Re.Com.

Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni prodotte dal CPTV RAI di Milano, ai sensi della L. 103/75, della propria deliberazione 9 settembre 2011 n. 34 "Accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)" e successive modificazioni e del presente Protocollo d'intesa.

In particolare il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso e ne valuta l'ammissibilità; sulla base degli spazi di palinsesto radiofonico e televisivo messi a disposizione da Rai, elabora, almeno venti giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento, un prospetto di messa in onda rivedibile alla luce di eventuali variazioni subentranti nel corso dell'*iter* produttivo; indica gli interventi per i quali è richiesta la collaborazione del CPTV RAI di Milano; ripartisce il tempo a disposizione tra i soggetti ammessi; svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dagli aventi diritto e sulla corretta messa in onda da parte del CPTV RAI di Milano.

Il Co. Re. Com., infine, dispone, per sua natura, della facoltà di partecipare esso stesso a pieno titolo ai programmi dell'accesso, con finalità divulgative e promozionali rispetto alla propria attività.

Il piano trimestrale di programmazione è pubblicato, per estratto, sul sito *web* del Co.Re.Com. Lombardia, ove può inoltre essere acquisita ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo svolgimento delle procedure.

Articolo 6

Programmi realizzati con mezzi propri dall'avente diritto

In relazione alla partecipazione ai programmi dell'accesso radiotelevisivo, i soggetti ammessi che intendano produrre il proprio intervento con mezzi autonomi, cioè esclusivamente all'esterno del CPTV RAI di Milano, devono consegnarlo al Co.Re.Com. entro dieci giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso messe a disposizione dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Tali soggetti, inoltre, non possono presentare contributi audio e/o audiovisivi, che non siano conformi alla durata prevista dall'art. 2. Qualora il programma radiofonico e/o televisivo pervenuto dovesse essere caratterizzato da una durata non consentita, il Co.Re.Com. comunica all'avente diritto la necessità di conformarlo alla norma, pena l'impossibilità di trasmetterlo al CPTV RAI di Milano, che non potrà dunque procedere al suo inserimento in puntata.

Il Co.Re.Com., verificata la complessiva idoneità alla messa in onda e, in particolare, la conformità del contributo prodotto rispetto alla durata, alla richiesta di accesso, ai requisiti di ammissione del soggetto e ai criteri definiti al precedente art. 3 e al successivo art. 7, invia il prodotto al CPTV RAI di Milano che provvede a inserirlo all'interno della trasmissione prevista.

Articolo 7

Formati e *standard* tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

I programmi realizzati con mezzi propri devono essere consegnati su supporto *hard disk* (connettività USB), CD/DVD oppure unità *flash* USB.

I *file system* accettati sono UDF, FAT, FAT32, ExFAT, NTFS con esclusione di HFS, HFS+, APFS (MAC).

Si richiede inoltre che i formati rientrino tra quelli indicati:

PRODOTTI AUDIO

Tipologia	Specifiche minime	Estensione file
Waveform Audio File Format	Campionamento 44.1 KHz a 16 bit	.wav
Audio Interchange File Format	Campionamento 44.1 KHz a 16 bit	.aiff
MP3	Bit rate 256 Kbit/s	.mp3

PRODOTTI AUDIOVISIVI

Contenitore	Formato video specifiche minime <i>Bit rate: 4.000 kb/s</i> <i>Framerate: 25 FPS</i> <i>Profondità: 8 bit</i>	Formato audio specifiche minime <i>Stereo o Dual Mono</i> <i>Bit rate: 256 kb/s</i>	Estensione file
MPEG-4	H.264 AVCPanasonicP2 MPEG-2 MPEG-4	AAC AC-3 Apple Lossless PCM MP3 PCM	.mp4
MPEG-2	H.262 o MPEG-2		.mpg .mpeg
QuickTime File Format (QTFF)	MPEG-2 MPEG-4 H.264 Apple ProRes DV DVC Pro 50		.mov .qt
MXF	AVC AvidDNxHD Apple ProRes XDCAM		MXF

I filmati realizzati con mezzi propri possono inoltre essere consegnati nei supporti broadcast IMX o XDCAM.

L'eventuale logo dell'accidente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

Articolo 8 **Programmi radiofonici e televisivi** **realizzati in collaborazione con RAI**

Nel caso in cui l'avente diritto non produca il programma radiofonico o televisivo con mezzi propri e intenda invece avvalersi della collaborazione della concessionaria del servizio pubblico, il CPTV RAI di Milano mette a disposizione uno studio 'virtuale', dotato di tre telecamere e di due operatori. Il modello scenografico virtuale è realizzato interamente all'interno del CPTV

RAI di Milano.

Qualora tale studio risultasse impegnato nel periodo utile per le registrazioni, deve essere individuata, sempre all'interno del CPTV RAI di Milano, una *location* diversa, che preveda un semplice fondale in *chroma-key*. È cura dei tecnici dello studio virtuale fornire i fondi necessari, su indicazione dei soggetti interessati.

Le date di registrazione devono essere concordate tra le Parti in base alla disponibilità degli aventi diritto, della segreteria del Co.Re.Com., dello Studio e del personale RAI.

Relativamente ai programmi radiotelevisivi, con riferimento al singolo accesso, le Parti concordano su un formato *standard* che consiste in un intervento/appello autogestito, cui possono partecipare non più di tre persone, compreso l'eventuale conduttore, indicate dal soggetto interessato, nonché nella possibilità di mostrare il logo o altro segno distintivo.

L'accedente può inoltre fornire al Co.Re.Com. e, per il tramite di questo, a RAI, materiale audio/video autoprodotta (immagini e/o contributi audiovisivi e/o contributi sonori) da utilizzare nel corso della registrazione o nella successiva fase di montaggio. Tale materiale deve essere preventivamente selezionato dall'avente diritto e consegnato nel formato tecnico e nello *standard* previsti all'art. 7 contestualmente alla domanda di accesso televisivo/radiofonico; ciò in modo da consentire al CPTV RAI di Milano la lavorazione esclusiva di ciò che verrà effettivamente utilizzato nel corso della produzione, assicurando tempi sufficienti alla sua preparazione.

In tal caso, il soggetto deve, inoltre, garantire la totale disponibilità dei relativi diritti, impegnandosi a tenere RAI e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualsivoglia pretesa di terzi, formulata a qualunque titolo e in ogni tempo. Qualora l'intervento in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'art. 3, il CPTV RAI di Milano sospende la lavorazione e, di concerto con il Co.Re.Com., valuta le modifiche necessarie al completamento della registrazione.

Ove l'avente diritto non si presenti presso gli impianti del CPTV RAI di Milano nel giorno e nell'ora stabiliti, il Co.Re.Com. può disporre la soppressione della sua partecipazione alle trasmissioni dell'accesso per il trimestre in lavorazione.

Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori, occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. In assenza di tali liberatorie, il CPTV RAI di Milano non procede alla registrazione dell'intervento, dandone comunicazione al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

All'inizio della registrazione, infine, è necessario che gli intervenuti al

programma si qualificano, presentando se stessi e il soggetto accedente di appartenenza.

Articolo 9

Trasmissibilità e pubblicazione dei singoli interventi

A seguito del montaggio, il CPTV RAI di Milano invia le puntate, contenenti di norma cinque soggetti per quel che riguarda la programmazione televisiva e quattro per quella radiofonica, alle competenti Direzioni aziendali che eseguono, a loro volta, una verifica conclusiva sul prodotto rispetto ai criteri definiti dall'art. 3 e, più in generale, riguardo alla idoneità alla messa in onda sotto il profilo qualitativo ed editoriale.

Nel caso in cui detta idoneità non dovesse essere ravvisata, il CPTV RAI di Milano, in accordo con il Co.Re.Com., interviene, se possibile e sufficiente, direttamente sul prodotto finito o, qualora si tratti di intervento autoprodotta, fornisce all'avente diritto specifico, su indicazione della Direzione che abbia proceduto alla segnalazione e sempre per il tramite del Co.Re.Com., ogni idonea informazione relativa alle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne, comunque, la messa in onda.

In quest'ultimo caso, il Co.Re.Com., dopo aver ricevuto l'intervento opportunamente modificato sulla base di tali indicazioni, ne valuta l'inserimento nell'ambito del trimestre di riferimento, se consentito dalla contingenza, o, in caso contrario, nel trimestre immediatamente successivo.

Nel caso in cui, invece, le modifiche richieste non risultassero adeguate o realizzabili per qualsiasi motivo, il Co.Re.Com. decide l'eliminazione del contributo dalla programmazione trimestrale di riferimento, dandone tempestiva comunicazione all'avente diritto e informando della decisione il CPTV RAI di Milano in tempo utile per quel che riguarda i tempi di lavorazione, le procedure di comunicazione alle Direzioni aziendali coinvolte e le attività connesse alla messa in onda.

Al termine di questo processo produttivo e una volta consolidato il prospetto delle trasmissioni, le Direzioni aziendali preposte provvedono, in base alle rispettive prerogative in materia, al rilascio dei 'nulla osta' definitivi relativi alle varie trasmissioni e al loro inserimento ufficiale in palinsesto, attivando le strutture competenti e nel rispetto, per quanto possibile, del piano trimestrale originariamente elaborato dal Co.Re.Com.

Solo al termine di tutte le messe in onda previste all'interno del trimestre di riferimento, copia delle puntate radiofoniche e televisive, in formato digitale 'leggero', non *broadcast*, viene messa a disposizione del Co.Re.Com. come documentazione amministrativa.

Il Co.Re.Com. può utilizzare tali copie sia all'interno del proprio sito *internet* sia sui canali che ritiene opportuni, anche ai fini della promozione delle stesse attività di accesso; su richiesta, può, inoltre, estrapolare e consegnare il singolo contributo al soggetto interessato, che, a sua volta, ha facoltà di pubblicarlo nell'ambito del proprio sito *internet* e di farlo circolare all'interno dei *social media* di riferimento rispetto alla propria attività istituzionale, senza tuttavia disporre della possibilità di sfruttarlo a fini commerciali e fermo restando che tutti i diritti sul materiale prodotto rimarranno in capo a RAI.

Articolo 10 **Responsabilità**

La responsabilità civile e penale di ciascun contributo grava sul soggetto accedente, così come previsto dalla L. 14 aprile 1975 n. 103, che stabilisce: *“I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico, e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale”*.

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate dall'art. 6, comma 6, della L. 14 aprile 1975 n. 103, nonché a quelle di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, il Co. Re. Com. e il CPTV RAI di Milano adottano le decisioni del caso.

Articolo 11 **Diritti d'autore**

Prima della registrazione, o contestualmente alla consegna del materiale nel caso di realizzazione con mezzi propri, i partecipanti alle trasmissioni dell'accesso consegnano al Co.Re.Com. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a RAI, limitatamente alla produzione dei suddetti programmi, di tutti i diritti relativi al materiale audio e audiovisivo realizzato in Studio e/o a quello fornito dall'avente diritto.

Copia di detta liberatoria, conservata in originale a cura del Co.Re.Com., deve essere tempestivamente consegnata al CPTV RAI di Milano, in modo da renderla disponibile nel caso di eventuali richieste da parte delle competenti Direzioni aziendali.

Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui RAI, ai suoi vari livelli operativi e nel corso delle diverse fasi della lavorazione, rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non si dà corso alla

registrazione, al montaggio oppure alla messa in onda del contributo in questione, dandone tempestiva comunicazione al Co.Re.Com. per i provvedimenti necessari.

All'atto di presentazione della domanda, il soggetto accedente deve infine consegnare al Co.Re.Com, che la trasmette al CPTV RAI di Milano, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI e di Co.Re.Com. nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Articolo 12 **Aggiornamenti**

Le Parti convengono di mantenere l'impegno a incontrarsi almeno ogni dodici mesi dalla revisione del presente Protocollo d'Intesa al fine di verificare costantemente, alla luce sia del quadro normativo di riferimento sia delle modifiche intervenute all'interno dei processi produttivi e tecnologici, i reciproci impegni in relazione al diritto all'accesso radiotelevisivo.

Articolo 13 **Foro competente**

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d'intesa, che non sia definita con accordo diretto tra le Parti, è deferita, in via esclusiva, al Foro di Milano.

Letto e sottoscritto,
Milano li,

Per il Co.Re.Com. Lombardia
La Presidente avv. Marianna SALA

Per il CPTV RAI di Milano
Il Direttore Enrico MOTTA